



**ALLEGATO 3.4**

**CONVENZIONE**

ai sensi dell'art.23 della Legge Provinciale n. 13 del 2007 e s.m.

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI UN PROGETTO DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI – PERIODO 1 MARZO 2023 – 28 FEBBRAIO 2026 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI FINO AL 28 FEBBRAIO 2028 AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

**Codice CIG: \*\*\*\***

Tra le parti:

- **COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede in Piazza S. Rocco n. 9, CAP 38034 Cembra (TN) C.F. 96084540226 Partita I.V.A. n. 02163200229 nella persona del Presidente della Comunità sig. Simone Santuari, nato a Trento il 12/02/1969, di seguito denominata Comunità;

e

- **XXXXXXXXX** con sede legale in via xxx, CAP XXXX xxxxxxx (XX) Partita IVA n.xxx – Codice fiscale xxxx nella persona del Legale rappresentante **sig. xxxx, nato a xxx il xxx**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, di seguito denominato Soggetto Gestore;

**PREMESSO CHE**

- con il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato approvato il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell'ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.

- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l'allegato E "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 con riferimento ai "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili", stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.
- con decreto del Presidente n. 68 di data 21.12.2022 è stato approvato il Bando inerente la procedura di affidamento del servizio "Abitare accompagnato per adulti";
- ai sensi del provvedimento sopra citato per realizzare il servizio "Abitare accompagnato per adulti" si intende procedere con l'affidamento di un incarico a un soggetto privato cui sarà erogato un contributo a norma dell'art. 36 bis, della legge provinciale 13/2007;
- che con il Bando allegato n. 3 al decreto del Presidente di cui al punto precedente per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di "Abitare accompagnato per adulti" sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, l'Amministrazione ha reso le condizioni di affidamento e di svolgimento del servizio, tra cui, in particolare, l'individuazione degli obblighi e degli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata e indetto la procedura per raccogliere le istanze dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio;
- la commissione nominata ai sensi del medesimo Bando pubblico con provvedimento del Responsabile n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze del lavoro della Commissione appositamente nominata, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 a \_\_\_\_\_

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue

## Articolo 1

### Oggetto e destinatari del Servizio

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 della L.241/1990 e dell'art. 19 della L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.P. 13/2007, a copertura delle spese relative del servizio di "Abitare accompagnato per adulti", laddove per adulti sono considerate le persone di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, è un servizio residenziale finalizzato a sviluppare e promuovere le capacità di vita autonoma di persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e di potenziamento di competenze personali, relazionali e sociali. Il servizio è reso sia a favore di utenti di genere femminile che di genere maschile. Le attività previste dal servizio sono dirette all'educazione e all'accompagnamento all'autonomia di persone fragili.
2. Destinatari del servizio sono persone adulte o nuclei familiari di età compresa tra 18 e 64 anni:
  - in condizioni di disagio abitativo con particolare riferimento a condizioni di emergenza;
  - in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso di crescita verso l'autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività della vita quotidiana;
  - che necessitano di protezione sociale;
  - che hanno seguito un percorso all'interno di altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.
3. In un'ottica di reciproca solidarietà il servizio può accogliere destinatari diversi (es. persone con più di 64 anni, persone con disabilità).
4. La Comunità garantisce da alcuni anni, in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, attraverso affidamento a terzi, un servizio residenziale di abitare accompagnato per adulti in grado di accogliere mediamente 6 persone con la possibilità di accogliere fino a 7 persone. Le ore di presenza degli operatori sono dal lunedì al giovedì dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e dalle 14:30 alle 21:30, dal venerdì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 21:30 per un totale di 90 ore settimanali (comprehensive di coordinamento).
5. Il Soggetto Gestore dovrà assicurare, a garanzia della continuità assistenziale, la copertura del servizio in essere, oltre alla copertura della fascia oraria dalle 11:00 alle 14:30 per almeno 8 settimane annue.

## **Articolo 2**

### **Qualificazione del servizio come SINEG**

1. Il Servizio oggetto del Bando è qualificato come Servizio di Interesse Non Economico Generale (SINEG) finanziato tramite contributo ai sensi ai sensi dell'art 36 bis della L.P. n. 13 del 2007 "contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale, concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato".
2. Oltre che dalla presente convenzione che rappresenta i contenuti minimali da garantire, i servizi in oggetto sono disciplinati anche dalle disposizioni contenute nella proposta progettuale presentata dal Soggetto Gestore in ottica integrativa e migliorativa degli stessi.
3. I Servizi di Interesse Non Economico Generale (SINEG) sono attività economiche (potenzialmente in grado di produrre un utile), di interesse pubblico (rivolte all'assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili), che, senza l'intervento dell'ente pubblico, sarebbero offerte sul libero mercato a condizioni meno favorevoli in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento e accesso universale.

## **Articolo 3**

### **Attività svolte dal soggetto beneficiario con la collaborazione della Comunità della Valle di Cembra**

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 saranno realizzati dal soggetto gestore \_\_\_\_\_, secondo le modalità specificate nel Bando.
2. In particolare, il soggetto gestore assume specifico impegno verso la Comunità della Valle di Cembra a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.
3. La Comunità della Valle di Cembra, d'altra parte, si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al soggetto gestore \_\_\_\_\_, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.

## **Art. 4**

### **Struttura**

1. A carico del Soggetto Gestore è prevista la messa a disposizione della struttura idonea ad accogliere il servizio. Le spese per l'immobile con i conseguenti costi per le utenze e la manutenzione gravano quindi sul Soggetto Gestore.
2. L'alloggio deve essere collocato sul territorio della Comunità e dotato di spazi idonei e accessibili, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, in grado di assicurare la mobilità interna.
3. Ai fini di una corretta rendicontazione delle spese sostenute, gli spazi individuati devono essere destinati in via esclusiva a tale servizio.

## **Art. 5**

### **Finalità perseguite**

1. Il servizio abitare accompagnato per adulti ha come finalità principali quelle di accompagnare i destinatari in un processo di inclusione sociale e di consolidamento delle proprie competenze personali, relazionali e sociali e occupazionali/lavorative, al fine di migliorarne le capacità di vita autonoma, a partire dall'analisi dei loro bisogni, risorse, capacità e aspirazioni.
2. Il processo è strettamente connesso con il coinvolgimento dei beneficiari, in un'ottica di reciprocità e responsabilizzazione, in un contesto di rete di relazioni familiari, con il vicinato, con la comunità e con gli altri servizi presenti. E' infatti attraverso la costruzione di contesti di comunità più coesi, in grado di supportare le persone, che si favorisce l'inclusione sociale, il benessere e il raggiungimento di livelli maggiori di autonomia.
3. Il soggetto gestore, in un'ottica di rete integrata dei servizi, si coordina con altri servizi ed eventuali iniziative presenti sul territorio, al fine di garantire un orientamento verso un'autonomia abitativa delle persone inserite.

## **Art. 6**

### **Attività**

1. Al fine di perseguire le finalità indicate nel precedente art. 5, il soggetto gestore svolge almeno le seguenti attività:
  - promuovere l'acquisizione da parte del beneficiario, di autonomie sociali e abilità nel gestire la cura del sé, dell'abitazione e le relazioni con gli altri beneficiari del servizio;

- promuovere stili di vita sani;
- favorire l'accompagnamento al lavoro in una prospettiva di riconoscimento sociale e di progressivo affrancamento dalle diverse forme di aiuto;
- responsabilizzare il beneficiario attraverso la condivisione della spesa, la preparazione dei pasti e la pulizia dell'appartamento;
- creare e potenziare il contesto di reti familiari, di prossimità e sociali attorno ai beneficiari del servizio;
- favorire l'accessibilità ai servizi presenti sul territorio;
- favorire la partecipazione alla vita della comunità, anche in un'ottica di reciprocità, promuovendo l'accesso ai luoghi di aggregazione, alla cultura, alle attività del tempo libero.

## **Art. 7**

### **Titolarietà della presa in carico**

1. Titolare della presa in carico delle persone inserite nel servizio "Abitare accompagnato per adulti" può essere il Servizio socio assistenziale della Comunità della Valle di Cembra o l'Unità di Psichiatria territorialmente competente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Per eventuali utenti residenti in ambiti territoriali diversi la titolarità resta di competenza dell'Ente inviante.
2. La valutazione in merito alla pertinenza del servizio avviene attraverso un processo che vede la partecipazione della persona, dei familiari, della rete dei Servizi coinvolti.
3. Le modalità di presa in carico congiunte con altri Servizi del territorio sono disciplinate attraverso specifici accordi, nell'ottica dell'integrazione, complementarietà, interdisciplinarietà, globalità degli interventi.

## **Art. 8**

### **Modalità di accesso**

1. L'accesso al servizio da parte della persona avviene su invio del Servizio che ha in carico la persona (Servizio socio-assistenziale della Comunità di riferimento o l'Unità di Psichiatria territorialmente competente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento) e successiva approvazione da parte della Commissione preposta.
2. La Commissione è costituita da componenti fissi (un referente per il Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Valle di Cembra, un referente dell'Unità di Psichiatria dell'Azienda Provinciale per i

Servizi Sanitari, un referente per l'ente gestore) e da componenti variabili che possono essere coinvolti nel percorso di valutazione (eventuali altri servizi che seguono la persona).

3. Stante la disponibilità di posti, è previsto un primo inserimento in prova per un periodo limitato (da 1 a 3 mesi in base alla progettualità), durante il quale il soggetto gestore procede all'osservazione dell'utente e condivide le informazioni raccolte con la Commissione.
4. L'inserimento definitivo avviene a seguito di esito positivo del periodo di prova.
5. In alcune situazioni di urgenza, o per particolari esigenze, l'accesso al servizio può aver luogo in forma diretta; in questi casi il percorso valutativo ha luogo successivamente all'accesso e deve essere avviato entro 20 giorni dall'ingresso in struttura.

#### **Art. 9**

##### **Piano individualizzato**

1. Il Piano individualizzato (di seguito Piano) viene redatto dal soggetto gestore in collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale e/o con l'Unità Operativa di Psichiatria.
2. Il Progetto è elaborato in un'ottica di protagonismo e autodeterminazione della persona e coinvolge la persona stessa, i familiari, la rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
3. Il Progetto deve contenere obiettivi, elementi di valutazione degli stessi, tempi, risorse, responsabilità e compiti di ciascun soggetto coinvolto.
4. Durante l'intero percorso progettuale sono previste riunioni di programmazione e verifica con i Servizi coinvolti.

#### **Art. 10**

##### **Durata e conclusione del progetto**

1. Il Piano ha una durata variabile in relazione alle potenzialità e risorse della persona, ma di norma non supera i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel Piano.
2. La durata del progetto di accoglienza viene rivalutata almeno ogni 6 mesi.
3. La conclusione del progetto è concordata con i Servizi coinvolti e con la persona al raggiungimento degli obiettivi previsti o a seguito di una valutazione di transizione verso altri interventi alternativi.

## **Art. 11**

### **Personale**

1. Le figure professionali che devono essere coinvolte nel servizio abitare accompagnato per adulti sono specificatamente dettagliate nel Catalogo a cui si rimanda.
2. Gli educatori/operatori sociali, sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, anche con riferimento alle diverse fasi del Progetto.
3. Il soggetto gestore dovrà assicurare la presenza degli operatori dal lunedì al giovedì dalle ore 7:00 alle ore 11:00 e dalle 14:30 alle 21:30, dal venerdì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 21:30 (comprehensive di coordinamento), oltre alla copertura della fascia oraria dalle 11:00 alle 14:30 per almeno 8 settimane annue.
4. Non è prevista la copertura notturna, in ogni caso deve essere garantita la possibilità di contattare un educatore/operatore sociale per 7 giorni alla settimana.
5. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.
6. La funzione di monitoraggio è garantita con almeno un incontro settimanale.
7. Il soggetto gestore nomina un soggetto referente per progetto, responsabile delle regolare esecuzione delle attività e del coordinamento complessivo a cui spetta anche il compito di mantenere i rapporti con il referente del Servizio Socio Assistenziale della Comunità e con gli operatori amministrativi dello stesso.

## **Art. 12**

### **Clausola sociale**

1. Ai sensi del *"Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge provinciale sulle politiche sociali n.13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi"*, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 829 di data 21 maggio 2021, è applicata alla presente procedura di finanziamento del servizio la cd clausola sociale di cui all'art. 32, commi da 4 a 5 ter della L.P. 2/2016, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto della Convenzione, *"ivi compreso tutto il personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza, inclusi i coordinatori"*.
2. Il Soggetto gestore è pertanto tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto della Convenzione, fermo restando la facoltà di armonizzare successivamente, previo confronto sindacale, l'organizzazione del

lavoro con le esigenze organizzative. Le assunzioni devono pertanto essere effettuate garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa (con riguardo alla retribuzione complessiva) nonché dal contratto individuale di lavoro (con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro) esistenti al 31 maggio 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto gestore e la Comunità si applicano, per analogia le procedure previste per il cambio appalto.

3. Si rimanda a tal fine all'elenco dei dipendenti con l'indicazione delle mansioni svolte e delle condizioni economiche applicate dall'attuale gestore dei servizi (Allegato 4 clausola sociale).

### **Art. 13**

#### **Trattamento e requisiti del personale**

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, assicura la presenza di personale a diretto contatto con l'utenza e di coordinamento, in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio affidato.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 12, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
  - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
  - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) ROL ed ex festività;
  - g) modalità di cambio appalto.
5. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. 12, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i

minori, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 7.1 del catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.

6. A tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 del Regolamento).
7. Il Soggetto Gestore assicura:
  - a) la formazione professionale e l'aggiornamento del proprio personale, nonché un'adeguata supervisione tecnica;
  - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
  - c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
  - d) la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy.
8. Il Soggetto Gestore, al fine di garantire costanti e precisi riferimenti relazionali agli utenti deve limitare al massimo sostituzioni ed avvicendamenti del personale.
9. Il Soggetto Gestore può avvalersi di persone esterne all'organizzazione, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di adeguata formazione.

#### **Art. 14**

#### **Sicurezza**

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.
2. La spesa per la fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) per i destinatari dei servizi in oggetto è a carico del Soggetto Gestore così come per il personale dipendente dello stesso Soggetto Gestore dedicato al servizio.
3. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

## **Art. 15**

### **Compartecipazione dell'utente alla spesa**

1. Il Soggetto Gestore individua e applica nei confronti delle persone accolte, adeguate misure di compartecipazione, secondo criteri condivisi con il Servizio Socio Assistenziale e con l'Unità di Psichiatria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

## **Art. 16**

### **Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha una durata triennale che decorre dal 1 marzo 2023 e termina il 28 febbraio 2026, prorogabile per ulteriori due annualità fino al 28 febbraio 2028. E' fatta inoltre salva la possibilità di proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi per il completamento della nuova procedura di affidamento.

## **Art. 17**

### **Importo e tempistica liquidazione del contributo**

1. Il piano finanziario ammesso a contributo definisce l'importo massimo annuo del finanziamento concesso a rimborso delle spese sostenute per la gestione dei servizi in oggetto secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Bando.
2. La liquidazione del contributo, a seguito della domanda di liquidazione da presentarsi nel rispetto delle modalità stabilite all'art. 18 della presente Convenzione, per il periodo che va dalla sottoscrizione della stessa al 28 febbraio 2026, verrà così suddivisa:
  - a) 30% quale acconto del contributo annuale, su richiesta scritta del Soggetto Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno;
  - b) 20% quale acconto del contributo annuale, su richiesta scritta del Soggetto Gestore, entro il 30 settembre di ciascun anno;
  - c) 20% quale acconto del contributo annuale, su richiesta scritta del Soggetto Gestore, entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  - d) 30% a saldo del contributo annuale previsto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, su richiesta scritta del Soggetto Gestore corredata dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 14 del Bando e delle eventuali entrate conseguite inerenti i servizi.

## Art. 18

### Modalità di presentazione della domanda di liquidazione

1. Alla richiesta di saldo annuale prevista nel precedente art. 17 comma 2 , deve essere allegata:
  - una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente (contenente anche i principali dati statistici relativi alle attività svolte) e sui risultati raggiunti in linea con gli obiettivi e le azioni definite nella proposta progettuale;
  - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che per lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione non ha fruito di altre agevolazioni;
  - il rendiconto annuale con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante in cui si attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nel rendiconto. Tale dichiarazione deve essere effettuata secondo le modalità previste nell' art.4, comma 1, lett. d) del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg a cui si rimanda. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, il Soggetto Gestore può presentare copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente. Relativamente agli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio è necessario presentare copia dell'eventuale contratto di locazione, qualora presente, unitamente alla documentazione comprovante le relative spese;
  - una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti l'imputabilità delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario a cui si riferisce la domanda di saldo.
2. Il Soggetto Gestore si impegna inoltre a fornire, appena disponibile, copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario per tutto il periodo di durata del contributo. Se il Soggetto Gestore svolge ulteriori attività, dalla sua contabilità devono risultare i costi ed i ricavi relativi alle distinte attività, allo scopo di assicurare che nessuna compensazione sia concessa per attività diverse dai servizi oggetto della Convenzione.
3. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nel rendiconto.
4. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per i servizi oggetto della presente Convenzione nel periodo di durata della Convenzione stessa. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione indicato ed incluse nella rendicontazione medesima.
5. Il Soggetto Gestore che non presenta la documentazione sopra indicata, si intende rinunciario al contributo stesso.

## **Art. 19**

### **Modalità di liquidazione del contributo**

1. La liquidazione di ogni quota di contributo alle scadenze indicate nel precedente art. 17 comma 2, è disposta previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi in oggetto, secondo le modalità previste dal vigente D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nello stesso articolo.
2. La liquidazione annuale del saldo prevista nell'art. 17 comma 2 lett. c) si basa sulla spesa attestata nel rendiconto annuale e tiene conto delle anticipazioni di contributo già concesse.
3. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo già concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcuna sovra-compensazione e si procede al recupero delle maggiori somme erogate, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, se dovuti, a decorrere dalla data di addebito da parte della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.
4. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso e stabilito nel piano finanziario approvato.

## **Art. 20**

### **Variazioni al piano finanziario ed alla proposta progettuale**

1. Le variazioni al piano finanziario ed alla proposta progettuale ammessi a contributo devono essere preventivamente autorizzate dalla Comunità e non devono essere tali da modificare la natura e le finalità dei servizi oggetto della presente Convenzione.
2. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal Soggetto Gestore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del Soggetto stesso.
3. Le variazioni al piano finanziario che comportano una ridefinizione in minus della spesa comportano la rideterminazione del contributo concesso.
4. La Comunità provvede alla rideterminazione del contributo riconosciuto in presenza di particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto Gestore.

## **Art. 21**

### **Controlli**

1. Nel caso in cui il Soggetto Gestore presenti il rendiconto annuale previsto nell'art. 19 sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la Comunità provvede ad effettuare dei controlli a campione pari ad un minimo del 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale da conservare unitamente alla documentazione controllata.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il Soggetto Gestore è tenuto, qualora richiesto, ad esibire la documentazione relativa alle spese sostenute. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporta, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, la decadenza del contributo concesso, salvo che siano prodotti elementi di riscontro che consentano di effettuare comunque le necessarie verifiche.
3. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del contributo ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato si procede alla revoca totale o parziale del contributo e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria.
4. Prima dell'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo, qualora il Soggetto Gestore rilevi la presenza di irregolarità od omissioni sulle dichiarazioni presentate, lo stesso può provvedere alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni medesime.

## **Art. 22**

### **Obblighi del Soggetto Gestore**

1. Il Soggetto Gestore:
  - si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e ogni altro obbligo ivi previsto;
  - prima dell'avvio delle attività oggetto della presente Convenzione, il Soggetto Gestore che ha presentato domanda in forma associativa ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. c) del Bando, si impegna a costituire la forma prescelta, pena la decadenza del contributo;
  - garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nella presente Convenzione e nella proposta progettuale presentata;

- mette a disposizione gli spazi in modo esclusivo, necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività oggetto della Convenzione;
- provvede all'acquisto dei beni di consumo e degli altri prodotti necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività, si occupa della manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti eventualmente installati;
- sostiene le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e del telefono inerenti lo svolgimento degli interventi e delle attività in oggetto;
- fornisce alla Comunità le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività;
- stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
- riporta, su qualsiasi documento o materiale informativo/promozionale relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità;
- assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy (registro presenze, consegne, documentazione dei beneficiari, etc);
- pubblica sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- rispetta le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento della Comunità rinvenibili sul sito istituzionale, dal momento dell'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento del servizio, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

## **Art. 23**

### **Rimodulazioni del servizio o sospensioni temporanee**

1. Nel caso di sospensione o rimodulazione del servizio, il Soggetto Gestore ne dà immediata comunicazione alla Comunità e concorda con la stessa le modalità organizzative.
2. Nel caso della sospensione temporanea per ragioni non imputabili al Soggetto Gestore, è erogata anche la quota di contributo relativa al periodo di sospensione. Diversamente, qualora la sospensione delle attività sia imputabile al Soggetto Gestore la quota di contributo relativa al periodo di sospensione non è erogata.

## **Art. 24**

### **Trattamento dati personali**

1. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

## **Art. 25**

### **Vicende soggettive del Soggetto Gestore**

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

## Art. 26

### Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:
  - a) perdita dei requisiti o presupposti per la concessione del contributo previsti dal presente Bando;
  - b) inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
  - c) mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
  - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
  - e) la mancata costituzione della forma associativa indicata prima dell'avvio delle attività oggetto della presente Convenzione se prevista in caso di domanda in forma associativa ai sensi dell'art. 6 del Bando;
  - f) la violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività del progetto.
2. Comporta la decadenza dal contributo anche la mancata esibizione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 21 comma 3 della Convenzione.
3. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento.
4. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
5. La decadenza totale o parziale è disposta anche in caso di inosservanza degli Obblighi di Servizio Pubblico previsti dalla presente Convenzione in dipendenza della gravità dell'inadempimento.
6. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.
7. In caso di revoca del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. In tutti i casi previsti ai precedenti commi, il Soggetto Gestore è tenuto a restituire le somme già percepite per il periodo oggetto di decadenza, rinuncia o revoca, eventualmente maggiorate

dell'interesse semplice al tasso legale e calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

9. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

## **Art. 27**

### **Monitoraggio del Servizio e revisione**

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente Convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti.
3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

## **Art. 28**

### **Norma finale**

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione relativamente alle modalità dettagliate di erogazione del servizio si fa riferimento al contenuto del Bando e della proposta progettuale presentata dal Soggetto Gestore.
2. Ai fini interpretativi, nel caso di contrasto tra i contenuti della Proposta progettuale e la presente Convenzione prevalgono le disposizioni della Convenzione.

## **Art. 29**

### **Controversie**

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

**Art. 30**

**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

**Art. 31**

**Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

Cembra Lisignago,

Per  
\*\*\*\*

Il Legale Rappresentante  
\*\*\*\*

Per la Comunità Della Valle di  
Cembra

Il Presidente  
Simone Santuari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e [ss.mm](#)